



ORDINE AVVOCATI DI PISA

## Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

### Regolamento attuativo ed interpretativo per la formazione continua

#### Premessa

- a) Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa (di seguito "COA Pisa") per l'attuazione e l'interpretazione del *Regolamento per la formazione professionale continua* N.6/2014 (di seguito "Regolamento CNF") approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16/7/2014, pubblicato in data 28/10/2014 e modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del C.N.F. in data 30/7/2015, della *Nota tecnica sulle procedure di accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)*, della *Delibera CNF n. 237 del 14-12-2023 - formazione continua 2024*, le cui disposizioni reperibili sul sito <https://www.consiglionazionaleforense.it> devono intendersi integralmente richiamate.
- b) Con il presente Regolamento il COA Pisa intende disciplinare le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'Avvocato e del Praticante abilitato al Patrocinio iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pisa, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative svolte nel circondario di Pisa in ossequio alla disposizione di cui all'art. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e del sopra ricordato Regolamento CNF.
- c) Il COA Pisa si riserva di integrare o modificare periodicamente il presente Regolamento in ragione delle necessità che emergeranno dall'applicazione pratica del Regolamento CNF e delle delibere di modifica e di integrazione che

saranno apportate all'attuale disciplina della Formazione professionale continua che il CNF potrà emanare.

## **Art. 1**

### **Adempimento dell'obbligo formativo**

**1.1** A norma dell'art. 25, comma 10 del Regolamento CNF, l'accertamento della violazione del dovere di formazione e di aggiornamento professionale, e la mancata o infedele attestazione di adempimento del relativo obbligo, costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico Forense.

**1.2** A norma dell'art. 15 del Codice Deontologico Forense è previsto che l'avvocato debba curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione ed a quelli di attività prevalente.

**1.3** L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento CNF.

## **Art. 2**

### **Attività formative. Metodologia didattica.**

#### **Libertà di formazione**

**2.1** L'Avvocato ed il Praticante abilitato al Patrocinio hanno l'obbligo di curare la propria competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative secondo le modalità del presente regolamento.

**2.2** Per "attività formative" si intendono attività di aggiornamento ed attività di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti di apprendimento:

- **il livello** (base, avanzato e specialistico) è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati (a titolo di esempio corso di alta formazione, corso base, etc.);

- **la metodologia** può distinguersi, a titolo esemplificativo, nella lezione frontale, nella proposizione di casi e nella successiva disamina, nell'esercitazione, nella simulazione, nella formazione a distanza;

- **il contenuto e l'ambito di apprendimento** è rimesso alla libera scelta dell'iscritto il quale potrà partecipare a quelle attività formative che rispondono alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

**2.3** La libertà di scelta dell'iscritto riguarda anche la possibilità di partecipare ad attività formative, anche non previamente accreditate, organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

**2.4** Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Le attività di aggiornamento ed i crediti riconosciuti**

**3.1** Le **attività di aggiornamento** sono prevalentemente dirette all'adeguamento ed all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale e sono svolte mediante la frequenza, anche a distanza, di eventi, corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:

- a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
- b) seminari su aggiornamenti normativi;
- c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.
- d) partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.

**3.2** Per le attività di cui al precedente punto 3.1 tenuto conto dei livelli e dei criteri di cui all'articolo 2 possono essere attribuiti i seguenti crediti formativi:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;

b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF.

## **Art. 4**

### **Le attività di formazione ed i crediti riconosciuti**

**4.1** Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio:

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- d) corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- e) scuola forense integrativa del tirocinio;
- f) scuola per difensori d'ufficio;
- g) corsi per mediatori professionali.

**4.2** Per le attività di cui al precedente punto 4.1, tenuto conto dei livelli e dei criteri di cui all'articolo 2, possono essere attribuiti i seguenti crediti formativi da parte del COA Pisa per quanto di sua competenza:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
- b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.

## **Art. 5**

### **Altre attività, autoaggiornamento, autoformazione ed i crediti riconosciuti**

**5.1** Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le ulteriori seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione effettiva a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;

e) partecipazione alle commissioni per tutta la durata degli esami:

- per abilitazione all'esercizio della professione forense;

- per esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;

- per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense;

f) attività seminari di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;

g) attività di studio autogestite dai partecipanti, ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

**5.2** Il Consiglio ritiene di così disciplinare e specificare le attività di cui al precedente punto 5.1 come segue:

- per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” ministeriali o aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dai Ministeri, da enti pubblici e dal CNF.
- per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale e/o distrettuale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal COA Pisa o da questi riconosciuti preventivamente come gruppi di lavoro organizzati in previsione del coordinamento e dell’organizzazione di eventi formativi preventivamente accreditati o della consulenza su temi giuridici allo stesso Ordine.

**5.3** Per le attività di cui al precedente punto 5.1, tenuto conto dei livelli e dei criteri di cui all’articolo 2, possono essere attribuiti i seguenti crediti formativi da parte del COA Pisa per quanto di sua competenza:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni 2 ore di attività, con un massimo di n. 12 CF all’anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo;
- b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all’attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all’anno;
- c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all’anno;
- d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF all’anno;
- e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all’anno;
- f) per l’attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all’anno.

## Art. 6

### Esenzioni ed esoneri

**6.1** Sono esentati dall'obbligo di formazione continua:

- a) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale<sup>1</sup>, per il periodo del loro mandato;
- b) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
- c) i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
- d) i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

**6.2** Sono altresì esonerati parzialmente dall'obbligo formativo, su domanda dell'interessato che ne documenti la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d'impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'Avvocato madre o padre di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti od altre condizioni personali di analoga rilevanza personali e/o dei familiari;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) cause di forza maggiore.

**6.3** Il COA Pisa ritiene di disciplinare le situazioni di impedimento sopra prospettate come segue:

- a) in caso di documentata gravidanza e parto l'esonero parziale dal conseguimento dei crediti potrà avvenire per un massimo di 12 crediti riferibili ai 2 mesi precedenti il parto ed i 3 mesi successivi. Nel caso in cui il periodo di 5 mesi sia compreso nel passaggio

---

<sup>1</sup> Art. 20 comma 1 Legge Professionale Forense: *1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.*

da un anno all'altro, l'esonero dai crediti formativi sarà ripartito in proporzione tra i due anni. La stessa esenzione potrà valere in caso di paternità.

Laddove l'iscritta sia sottoposta a documentata gravidanza a rischio, l'esenzione dall'obbligo formativo potrà essere totale sempre tenuto conto del criterio di ripartizione di cui al precedente paragrafo nel caso in cui la gravidanza sia a cavallo di due anni.

In caso di documentata adozione o di affidamento di minori, l'Avvocato padre o madre verranno esonerati dall'obbligo formativo alle stesse condizioni previste al presente punto, salvo venga dimostrato che il percorso finalizzato all'adozione o all'affidamento li abbia impegnati continuativamente per un periodo temporale maggiore di talché l'esonero potrà essere integrale;

b) nel caso di documentate gravi patologie che richiedono cure continuative e/o che abbiano carattere di stabilità riguardanti la persona dell'Avvocato o di un proprio familiare convivente, la Commissione formazione locale valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero integrale e/o permanente e proporrà al Consiglio le determinazioni conseguenti;

c) per cause di forza maggiore si potranno intendere eventi straordinari ed imprevedibili che agendo come causa esterna impediscono di adempiere all'obbligo e rendono inefficace ogni azione dell'obbligato dirette a rimuovere l'impedimento.

## **Art. 7**

### **Ripartizione delle competenze per l'accreditamento.**

**7.1** Il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine procedono all'accreditamento delle attività formative ed all'attribuzione dei crediti, in ragione delle rispettive competenze, come segue:

- a) il *Consiglio Nazionale Forense* è competente per le attività formative a rilevanza interdistrettuale e nazionale, per quelle seriali (intendendosi per entrambe *attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono*



*fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi Fori o Distretti nel medesimo anno formativo”),* eventi che si svolgono all'estero, per la formazione a distanza (FAD), per i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista e per i corsi per conseguire l'abilitazione innanzi alle Giurisdizioni Superiori, per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche e forensi; per la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale (si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dai Ministeri, da enti pubblici e dal CNF) per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario, l'attività di studio e aggiornamento individuale qualora vengano utilizzati sistemi telematici, svolgimento di lezioni o lezioni aventi rilevanza nazionale;

- b) il *Consiglio dell'Ordine* è competente per tutte le attività formative a rilevanza locale, per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati; per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale e/o distrettuale (ovvero le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal COA Pisa o da questi riconosciuti preventivamente come gruppi di lavoro organizzati in previsione del coordinamento e dell'organizzazione di eventi formativi preventivamente accreditati o della consulenza su temi giuridici allo stesso Ordine); per i corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d'ufficio, per i corsi per mediatori professionali, il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense.
- c) In caso di modalità mista – ovvero contemporaneamente in presenza ed in modalità FAD – l'accreditamento degli eventi non organizzati dal COA di Pisa

e/o dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno potrà avvenire soltanto attraverso la Commissione centrale del CNF.

**7.2** Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione tra più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accreditamento è del COA distrettuale.

## **Art.8**

### **Organi della Formazione locale**

**8.1** Il COA di Pisa ha costituito la Commissione per la formazione come consentito dall'art. 19 del Regolamento CNF.

**8.2** La Commissione ha il compito di:

- istruire l'accreditamento degli eventi formativi di competenza del COA Pisa, proporre al Consiglio il riconoscimento dei crediti formativi ai singoli eventi sulla base dei criteri indicati all'art. 21 del Regolamento CNF, verificare in capo ai soggetti promotori degli eventi formativi il possesso dei requisiti per il corretto adempimento di programmi formativi, controllare l'effettivo e corretto svolgimento degli eventi formativi e proporre al Consiglio le determinazioni occorrenti;
- di istruire le richieste di esonero ed esenzione dall'obbligo formativo e proporre al Consiglio le determinazioni occorrenti.

**8.3** La Commissione formazione potrà, soltanto in giustificati casi di necessità e urgenza, e sentito il Presidente del COA Pisa, procedere alla valutazione anticipata della richiesta di accredito di eventi formativi con riserva di ratifica da parte del Consiglio nella prima riunione utile.

## **Art. 9**

### **Contenuto dell'obbligo formativo**

**9.1** L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro. Il periodo di valutazione dell'obbligo

di formazione sarà annuale e verrà adempiuto con il conseguimento di almeno 15 crediti formativi di cui n. 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale.

**9.2** Non è consentita la compensazione dei crediti formativi tra annualità.

**9.3** E' consentito il conseguimento di tutti crediti formativi anche soltanto in modalità FAD (formazione a distanza).

## **Art. 10**

### **Procedura per l'accreditamento e adempimenti successivi all'evento**

**10.1** Per gli eventi organizzati da soggetti pubblici o privati diversi dal COA di Pisa e dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, si prevede che il soggetto promotore presenti, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data dell'evento, alla segreteria amministrativa della Commissione formazione del COA di Pisa, ovvero all'indirizzo [formazione@ordineavvocatipisa.it](mailto:formazione@ordineavvocatipisa.it)), la domanda di accreditamento (il cui modulo dovrà essere preliminarmente richiesto alla stessa segreteria amministrativa o scaricato dal sito del COA Pisa) corredata dal programma dell'evento formativo con indicazione dei soggetti ai quali è indirizzato tale evento, dei relatori, della data, del luogo, dell'orario e della modalità di iscrizione, ed accompagnata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori (salvo che non si tratti di soggetti la cui esperienza e competenze sono noti alla Commissione formazione), oltre al nominativo del coordinatore dell'evento. Se necessario, la Commissione formazione può richiedere ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

**10.2** I soggetti promotori, se ne hanno interesse, devono altresì richiedere per iscritto che l'evento, una volta accreditato, sia inserito e gestito sulla piattaforma informatica Sfera in uso all'Ordine degli Avvocati di Pisa che consentirà l'iscrizione dei soli Avvocati ed il cui foglio presenze sarà gestito in autonomia dal soggetto promotore secondo i criteri e le modalità di cui al successivo punto 13.2).

**10.3** Il Consiglio si pronuncia entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o delle informazioni richieste, attribuendo il numero dei crediti formativi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CNF e successive integrazioni come riassunte ai precedenti punti 10.1 e 10.2 ed alla Tabella riepilogativa Allegato A, sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'art. 21 del Regolamento CNF e di cui all'art. 2 del presente regolamento.

E' esclusa ogni forma di silenzio-assenso.

**10.4** Ai fini del computo del termine dell'istruttoria di accreditamento, la decorrenza è sospesa nei periodi compresi dal 20 dicembre e il 10 gennaio e tra il 1° agosto e il 10 settembre di ogni anno.

**10.5** Ottenuto dal COA Pisa l'accREDITamento dell'attività formativa, gli organizzatori della stessa sono tenuti a pubblicizzare l'evento ai destinatari, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura letterale non modificabile: *"evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa"* con la specificazione del numero dei crediti attribuiti e la materia (ordinaria o obbligatoria).

**10.6** Il soggetto promotore dell'evento accreditato, nel caso abbia interesse all'invio della locandina agli iscritti attraverso la newsletter del COA Pisa, dovrà inviare alla segreteria amministrativa la locandina definitiva almeno 15 giorni prima dell'evento.

**10.7** L'accREDITamento concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per la singola attività formativa e, in caso di ripetizione della medesima, la richiesta di accREDITamento deve essere reiterata.

**10.8** Ogni deroga alla tempistica dell'istruttoria prevista al presente punto 10 dovrà essere richiesta e giustificata dal soggetto organizzatore.

## **Art. 11**

### **Concessione del patrocinio**

**11.1** Le iniziative per le quali può essere richiesta la concessione del patrocinio e/o l'utilizzo del logo dell'Ordine degli Avvocati di Pisa sono eventi formativi nelle diverse

tipologie previste dal Regolamento CNF sulla formazione continua quali, a titolo esemplificativo, incontri, tavole rotonde, corsi, congressi, manifestazioni pubbliche, convegni, pubblicazioni, tutti volti a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti.

**11.2** Potranno richiedere il Patrocinio del COA Pisa, con richiesta che dovrà pervenire almeno 40 giorni prima dell'evento unitamente alla richiesta di accreditamento, gli enti pubblici, le Istituzioni forensi e le associazioni maggiormente rappresentative; le richieste di Patrocinio pervenute da altri soggetti promotori saranno valutate tenuto conto, oltre che dei criteri di cui al precedente punto, di una specifica motivazione scritta. In ogni caso la concessione del Patrocinio rientra nella piena discrezionalità del COA Pisa.

**11.3** In caso di concessione del patrocinio il soggetto promotore, oltre all'apposizione del Logo dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, dovrà prevedere nel programma i saluti del Presidente COA Pisa e preferibilmente un intervento del medesimo o di altro Consigliere del COA Pisa a ciò delegato.

**11.4** Ottenuto il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento indicando in locandina che trattasi di evento formativo *“con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa”* e con previsione scritta di *“saluti”* o *“indirizzo di saluto”* del Presidente del COA Pisa, oltre all'eventuale intervento dello stesso o di altro Consigliere.

**11.5** La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del COA Pisa stesso che rimane estraneo all'organizzazione ed alla gestione dell'iniziativa e ad ogni rapporto od obbligazione assunte dal soggetto promotore dell'evento.

## **Art. 12**

### **Diffusione degli eventi**

**12.1** Soltanto gli eventi formativi accreditati e/o patrocinati dal COA Pisa, dal CNF e quelli organizzati dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno saranno oggetto di diffusione a mezzo di newsletter agli iscritti.

**12.2** Gli eventi accreditati da altri Ordini e per i quali si chiede la diffusione potranno essere diffusi a mezzo del canale *telegram* gestito dal Consiglio dell'Ordine di Pisa e/o affissi alla bacheca del Consiglio dell'Ordine di Pisa.

## **Art. 13**

### **Regole di partecipazione agli eventi e verifiche**

**13.1** Per gli eventi organizzati o partecipati dall'Ordine degli Avvocati di Pisa è previsto che:

- a) la partecipazione agli eventi formativi è consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema Sfera e/o altri canali indicati dal COA Pisa;
- b) nel caso in cui uno stesso evento sia in presenza e da remoto, la Commissione formazione può stabilire che gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pisa siano tenuti ad iscriversi in presenza e che gli Avvocati di altri Fori possano iscriversi da remoto e/o che l'iscrizione da remoto sia consentita soltanto dopo l'esaurimento dei posti in presenza;
- c) nel caso in cui vi sia, per lo stesso evento formativo, la possibilità di partecipare sia in presenza che da remoto, l'iscrizione non potrà avvenire contemporaneamente nelle due modalità.
- d) in caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui ai punti a) e b) non verrà inviato il link di partecipazione da remoto;
- e) una volta effettuata l'iscrizione ad un evento formativo occorre assicurare la propria presenza o provvedere, quanto prima, e comunque entro le 48 ore antecedenti il giorno dell'evento, alla cancellazione dell'iscrizione (che potrà avvenire sempre su Sfera cliccando sul pulsante "cancella" nell'area di Sfera dedicata all'evento);

f) l'assenza a due eventi formativi in un anno, per i quali sia stata effettuata l'iscrizione non cancellata nei termini di cui sopra ed in assenza di giustificato motivo documentato, comporta l'impossibilità di iscriversi agli eventi organizzati o partecipati dal COA Pisa per i due mesi successivi;

g) per la partecipazione da remoto è necessario, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, che la telecamera del proprio dispositivo resti accesa per tutta la durata dell'evento, che il partecipante rimanga in video per tutta la durata dell'evento e che segnali sulla chat sia in entrata che in uscita la propria presenza con nome, cognome e Foro di appartenenza.

**13.2** Gli organizzatori di attività formative accreditate dal COA Pisa, salvo l'utilizzo del sistema elettronico di rilevamento delle presenze previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti, mediante la propria presenza al desk di accoglienza, a registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti ed a raccoglierne la sottoscrizione in entrata ed in uscita negli appositi fogli di presenza. I registri delle presenze dovranno essere trasmessi alla segreteria amministrativa del COA Pisa entro 5 giorni dall'evento.

Gli organizzatori hanno il dovere di vigilare la regolare partecipazione e presenza degli iscritti anche secondo quanto indicato al successivo punto 14.

In caso di accertata violazione, da parte del soggetto promotore dell'evento che ha richiesto l'accredito, degli obblighi assunti con la richiesta di accredito e, in particolare, in caso di mancato effettivo controllo della presenza dei partecipanti e mancata corrispondenza della reale durata dell'evento, il COA Pisa, su indicazione motivata della Commissione formazione, può disporre la sospensione dell'accredito degli eventi promossi dal soggetto inadempiente per un periodo massimo di un anno ed i crediti formativi possono essere ridotti o revocati.

## **Art. 14**

### **Tempi minimi di partecipazione agli eventi**

**14.1** Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione all'intero evento, con un margine di tolleranza di 20 (venti) minuti in entrata o 20 (venti) minuti in uscita rispetto all'orario programmato.

**14.2** Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, articolati in più giornate, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento.

## **Art. 15**

### **Riconoscimento e registrazione dei crediti formativi**

**15.1** Il riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti ad eventi preventivamente accreditati dal COA Pisa avverrà a seguito di verifica della effettiva partecipazione ed inserito su Sfera entro 45 giorni dall'evento o dall'invio dei fogli presenza alla segreteria amministrativa del COA Pisa da parte del soggetto promotore.

**15.2** Nel caso in cui l'Avvocato o il Praticante abilitato appartenga ad un Foro nel quale non sia in uso la piattaforma Sfera si potrà richiedere al COA Pisa l'attestato di partecipazione che potrà essere rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta e dopo la verifica della regolarità della partecipazione all'evento.

**15.3** L'iscritto che intenda ottenere il riconoscimento di attività formative accreditate dal CNF o da altri Ordini che non abbiano in uso la piattaforma Sfera dovrà inserire gli attestati e la relativa documentazione sulla propria sezione personale di Sfera entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

**15.4** Per le attività formative e di autoformazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, anche non previamente accreditate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, ovvero svolte all'estero e non previamente accreditate dal CNF ai sensi dell'art. 17 comma 2° Regolamento CNF, l'interessato dovrà rivolgere alla Commissione formazione specifica domanda di riconoscimento dei crediti formativi,



corredata da tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento da presentarsi entro 45 giorni successivi alla data di svolgimento dell'evento; soltanto dopo l'accreditamento il richiedente potrà inserire gli attestati e la documentazione relativa sulla propria sezione personale di Sfera.

## **Art. 16**

### **Controllo dell'adempimento degli obblighi formativi degli iscritti e conseguenze.**

Il COA Pisa effettua controlli sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pisa.

A norma dell'art. 25, comma 10 del Regolamento CNF è previsto che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

## **Art. 17**

### **Attestato di formazione continua**

**17.1** Su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo annuale, il COA Pisa rilascia al richiedente l'Attestato di Formazione continua.

**17.2** L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato i 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto i 60 anni di età, qualora ne faccia richiesta e abbia comunque correttamente adempiuto l'obbligo formativo per il periodo anteriore.

**17.3** L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo anno concluso ed è valido sino alla conclusione dell'anno successivo.

## **Art.18**

### **Gratuità ed onerosità degli eventi**

**18.1** Il COA Pisa garantisce annualmente agli iscritti un'offerta formativa gratuita in misura superiore ai minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente; a tale scopo propone annualmente almeno 10 eventi formativi gratuiti della durata minima di due ore, di cui almeno due in materia obbligatoria.

**18.2** Il Consiglio, comunque garantita come sopra ai propri iscritti la gratuità della formazione continua per il conseguimento dei crediti annuali obbligatori, si riserva di prevedere eventi “a pagamento” sia in presenza che da remoto.

**18.3** Per gli iscritti ad altri Ordini Forensi, il Consiglio si riserva di prevedere comunque una quota di iscrizione per tutti gli eventi in presenza e/o da remoto.

## **Art. 19**

### **Disposizioni finali**

**19.1** Il presente regolamento entrerà in vigore il 20 aprile 2024 e da tale data decorrerà il primo periodo di valutazione annuale. Sarà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del COA, [www.ordineavvocati.pisa.it](http://www.ordineavvocati.pisa.it) e comunicato a mezzo Pec e newsletter a tutti gli iscritti.

**19.2** Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.